

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 79/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2029]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/238 della Commissione, del 19 febbraio 2016, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/239 della Commissione, del 19 febbraio 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici in determinati alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 54 j [Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32016 R 0238**: Regolamento (UE) 2016/238 della Commissione, del 19 febbraio 2016 (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 1).»

2. Al punto 54zzzz (Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0239**: Regolamento (UE) 2016/239 della Commissione, del 19 febbraio 2016 (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 3).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/238 e (UE) 2016/239 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GUL 45 del 20.2.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 45 del 20.2.2016, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

